

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 823**

Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica  
e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari

11/05/2025 - 07:55

# Indice

1. DDL S. 823 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 823 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	15
1.3.1. Sedute . . . . .	16
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	17
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	18
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 165 (pom.) del 29/10/2024 . . . . .	19
1.3.2.2. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	26
1.3.2.2.1. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 19/11/2024 . . . . .	27
1.3.2.2.2. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 03/12/2024 . . . . .	31
1.3.2.2.3. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (ant.) del 15/01/2025 . . . . .	34
1.3.2.2.4. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (ant.) del 23/01/2025 . . . . .	38
1.3.2.2.5. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/02/2025 . . . . .	39
1.3.2.2.6. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 12/02/2025 . . . . .	40
1.3.2.2.7. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 18/02/2025 . . . . .	58
1.3.2.2.8. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 25/02/2025 . . . . .	59
1.3.2.2.9. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15 (pom.) del 05/03/2025 . . . . .	60
1.3.2.2.10. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (ant.) dell'11/03/2025 . . . . .	63
1.3.2.2.11. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (ant.) del 26/03/2025 . . . . .	64
1.3.2.2.12. 7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16 (pom.) del 26/03/2025 . . . . .	65

## **1. DDL S. 823 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 823

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 823

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTÙ**, **MARTI**, **ROMEO**, **MURELLI**, **MINASI**, **PAGANELLA**, **CENTINAIO**, **BONGIORNO**, **GARAVAGLIA**, **BIZZOTTO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **DREOSTO**, **GERMANÀ**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TESTOR**, **TOSATO**, **TERNULLO**, **SILVESTRO**, **ROSSO**, **MANCINI**, **SATTA**, **MARCHESCHI** e **OCCHIUTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2023

Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari

Onorevoli Senatori. - La limitata disponibilità finanziaria sommata a sprechi e ad una imprecisa programmazione ha contribuito ad una riduzione progressiva di medici in moltissime discipline. Inoltre, il collocamento a riposo di molti specialisti nel breve periodo potrebbe aggravare ulteriormente la situazione già compromessa, con enormi difficoltà per il prosieguo delle attività ordinarie, per cui si rende necessaria un'azione correttiva immediata. Se infatti dobbiamo misurarci con l'inespandibilità della spesa sanitaria oltre quanto già previsto nel recente Documento di economia e finanza che, peraltro ha sancito un consolidamento tendenziale a ben 140 miliardi di euro per il 2026, altrettanto vero è che dobbiamo implementare soluzioni innovative anche per quanto riguarda la formazione digitale con i fondi della Missione 6 (Salute) del PNRR, introducendo meccanismi regolatori che affrontano i problemi percorrendo strade diverse da quelle che li hanno generati, vale a dire agendo virtuosamente e correttivamente in tutti i segmenti della medicina così da liberare risorse da dedicare specificamente sulla base dei principi di appropriatezza, congruenza e prevenzione proattiva alla tutela predittiva del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, muovendo da una revisione programmatica dell'investimento nel capitale umano sanitario, preconditione ordinamentale di una autentica salvaguardia di livelli essenziali di assistenza aggiornati e sostenibili nel futuro.

Le nuove tecnologie alle quali addestrare gli specializzandi potranno contribuire in modo significativo alla correzione delle debolezze del sistema, consentendo di rilanciare la professione medica sia in ospedale che sul territorio con azioni e misure motivazionali e professionalizzanti effettivamente mirate a rendere nuovamente attrattiva la professione per le giovani leve a partire dall'ingresso - incentivato anche economicamente - nei percorsi di formazione specialistica e per tutti gli anni, contrattualizzabili in chiave evoluta e integrata con rilevanza curriculare, per accedere celermente ai ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN), ma *medio tempore* con specifico riconoscimento di quanto svolto nelle attività assistenziali, in una logica di forte responsabilizzazione e coinvolgimento proattivo nella crescita e nella formazione specialistica, anche rispetto alle nuove sfide da affrontare per promuovere conoscenze e competenze tecnologico-digitali.

Per arrivare ad una sanità davvero universalistica, equiaccessibile e sostenibile nel tempo è necessario disporre di medici e operatori molto preparati, su cui occorre collocare risorse in chiave organicamente strutturale, con competenze tecnologiche avanzate e valorizzare la didattica e la ricerca traslazionale, al fine di creare le condizioni sostanziali rispetto alle effettive necessità di personale formato, strumentali all'attuazione delle nuove regole di ingaggio in prevenzione e appropriatezza, con un adeguato ricambio generazionale di professionisti specializzati, sufficiente a colmare le carenze messe

in evidenza soprattutto con la pandemia. A queste esigenze il presente disegno di legge fornisce puntuali soluzioni che rafforzano il già importante ampliamento delle borse di studio finalizzate alle specializzazioni mediche ben sostenute dal Governo. Il tutto in una rete universitaria formativa il cui potenziale viene concretamente amplificato aprendosi, per le attività assistenziali in apprendimento, a tutte le strutture pubbliche e private convenzionate con il SSN, secondo le regole dell'accreditamento istituzionale per le esigenze assistenziali e di ricerca biomedica. A tal fine si intende promuovere il coinvolgimento attivo nella rete delle specialità, a mezzo di precisa indicazione normativa, anche degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), quali incubatori di ricerca e di conoscenza clinica e formazione, nel programma di implementazione dei possibili centri di *Second Opinion* specialistico da strutturare in modo completo e integrato per singole aree di patologia. Inoltre, alla luce di quanto disposto dalla legge 10 febbraio 2020, n. 10, occorre prevedere la partecipazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti, al fine di effettuare attività di formazione da parte degli specializzandi direttamente sul cadavere, per effettuare precipue procedure mediche e chirurgiche volte a integrare il bagaglio esperienziale degli specializzandi, nonché la partecipazione dei centri di robotica nell'ottica di un'evoluzione dei corsi di specializzazione medica anche in chirurgia robotica.

Ciò, anche grazie alle opportunità offerte dal modello *Virtual Hospital*, favorendone la caratterizzazione della *mission*, generale e specifica, in base a strumenti di conoscenza clinica di secondo livello, così da sviluppare la formazione interdisciplinare anche mediante tecnologie digitali e di teleconsulto che consentano agli specializzandi esperienze (virtuali e simulate) in strutture ad alta specializzazione. L'orizzonte cui tendere, l'unico che pare possibile per assicurare la sostenibilità del nostro sistema universalistico, deve riorientarsi puntando su innovazione e ricerca applicata prioritariamente finalizzata al potenziamento della capacità di intervento risolutivo in fase di prevenzione prima ancora che di cura, agendo tramite la digitalizzazione dei processi essenziali per sburocratizzare e semplificare in modo consistente le attività di rilevazione e tracciamento degli impieghi e degli esiti e con la messa a regime del fascicolo sanitario elettronico nel nuovo sistema dei dati sanitari, consentendo ai medici, in ospedale e sul territorio, di dedicarsi in via pressoché esclusiva alla presa in carico dei bisogni e non alle attività amministrative, per concentrarsi, dunque, sulla semeiotica e sulla cura tempestiva con conseguente impatto virtuoso in termini di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Inoltre, occorre ripensare il comparto amministrativo, nel merito e nel metodo, anche grazie a tecniche di ingegneria gestionale per cogliere tutte le opportunità e implementare accorgimenti di razionalizzazione negli approvvigionamenti e nelle forniture, compresa l'automazione. Occorre inoltre provare a ridefinire le specifiche delle forniture ospedaliere consolidate anche di tipo medicale, evolvendo nell'efficientamento appropriato dei costi delle attività assistenziali, con oculatezza e sano pragmatismo, per far evolvere, in modo esemplare, la comunità dei professionisti tanto nelle strutture sanitarie che socio-sanitarie di sistema e acquistare ciò che serve e quando serve, nell'intento di fare un passo in avanti nel contrasto alla spesa non necessaria e di liberare risorse là dove si sprecano direttamente o indirettamente e immetterle nel circuito per dare di più costando di meno. Un esempio per tutti in tema di specifiche del gas medicale con i consumi significativi nel nostro sistema e di rischi connessi sia per la catena dell'approvvigionamento che per possibili incidenti durante il trasporto, prendendo in seria considerazione l'installazione di concentratori di ossigeno, che consentano di arrivare a purezze del 93-95 per cento da calibrare secondo necessità con risparmi valutabili intorno al 30 per cento eliminando rischi di carenze e di *stock*. La farmacopea europea e quindi quella italiana hanno da tempo autorizzato l'utilizzo dell'ossigeno al 93 per cento, più che sufficiente in condizioni di sicurezza e appropriatezza clinica, salvo poche e circoscritte fattispecie ottenibile *on site* attraverso un concentratore che ospedali e strutture sede di residenza sanitaria assistenziale (RSA) di una certa dimensione dovrebbero poter acquistare con fondi del PNRR riorientati virtuosamente nella riprogettazione, finalizzando le risorse destinate all'acquisto di ossigeno medicale al 99 per cento ad altre utilità. Questo è solo un esempio, per far riflettere sulla necessità strategica di sostenere e promuovere legislativamente questo cambio di paradigma anche nell'aggiornamento della programmazione della didattica e della formazione

specialistica sui fondamentali di appropriato impiego delle risorse disponibili quale patto etico di corresponsabilità fra amministrativi e professionisti a supporto delle attività cliniche e di ricerca, specie traslazionale. Inoltre occorre legittimare un segmento qualificato di alti ricercatori alla dirigenza al pari dei medici specialisti e agire nella direzione dell'innalzamento delle competenze e della responsabilità individuale e aziendale incidendo in tutte quelle dinamiche anche organizzative che disperdono consapevolmente o inconsapevolmente risorse in rivoli che deprivano la nostra capacità di rispondere in maniera equiaccessibile e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini. Da qui la necessità di riprogrammare le specializzazioni in cultura e vocazione al cambiamento con valorizzazioni economiche « attrattivizzanti ». Questo per dire che la visione normativa che ci ispira prevede anche che il necessario potenziamento di medici occorrenti nelle diverse specializzazioni passi attraverso un importante incremento di fondi finalizzati ad aggiornare i compensi dei formandi, facendo sì che già dalla prima fase implementativa, grazie a un celere *iter* approvativo e dunque a partire dal prossimo esercizio, sia sostanzialmente processabile a costi sostenibili nel contesto delle risorse determinate a fabbisogno nazionale *standard* nel Documento di economia e finanza vigente. Questo impianto regolatorio pertanto si pone non solo in linea con il finanziamento programmato a garanzia di processabilità ma, grazie ad accorgimenti normativi utili a coniugare valorizzazione, responsabilizzazione e merito, intende dare dignità anche sul piano economico al richiesto impegno formativo degli specializzandi per un recupero in attrattività della professione, a cominciare dal primo anno di formazione, con un trattamento economico attualizzato anche in termini di progressione valoriale rispetto ai compiti e alle responsabilità *in progress* nelle attività assistenziali rese, che vada di pari passo con la certificazione delle effettive competenze acquisite e il livello di apprendimento specifico dimostrato sul campo. A tal fine, si procede a definire un assetto formativo integrato e sinergico, chiamando a disponibilità le *expertise* e le strutture di sistema con ampia flessibilità nell'implementazione di contratti aggiuntivi in ragione delle effettive necessità per le diverse specialità, grazie ad un rinnovato potenziale di tutoraggio fortemente sostenuto ed espandibile nelle università e presso tutti gli enti del Sistema sanitario nazionale (SSN) che rientrano nelle reti formative, con *senior* con un adeguato profilo professionale formativo, il cui collocamento a riposo può essere differito su base volontaria. Una rete che beneficia anche in termini di arricchimento proattivo dell'alta specializzazione e ricerca degli IRCCS intervenendo in evoluzione sistemica con l'importante riorganizzazione promossa dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, grazie al preciso riconoscimento ordinamentale anche in materia di formazione interdisciplinare del nuovo personale medico *On The Job*, promuovendo percorsi di affiancamento operativo delle strutture cosiddette *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* al fine di sviluppare opportunità di conoscenza diretta per gli specializzandi anche negli ambiti specialistici di secondo e terzo livello, quali ad esempio le malattie rare o i fenotipi non diagnosticati.

In accompagnamento alle apprezzabili misure già in materia adottate dal Governo in via congiunturale per fronteggiare le criticità e le distorsioni esarcebatesi negli anni al punto da creare il cosiddetto « imbuto formativo » (ovvero *score* tra numero di accessi al corso di laurea in medicina e chirurgia e l'insufficiente numero di contratti specialistici, con grave danno generazionale e importanti risvolti sulla professionalizzazione del medico) e il cosiddetto « imbuto lavorativo », ovvero la difficoltà di soddisfare un'alta domanda occupazionale prevalentemente post-specialistica (necessaria per assicurare la qualità del Sistema sanitario nazionale) a causa di un rallentamento delle assunzioni, secondario al blocco del *turn over*, anche legato ai piani di rientro delle regioni con squilibrio di bilancio e con una dotazione incrementale complessiva del fabbisogno sanitario in linea con le crescenti necessità, si viene a rafforzare con la presente iniziativa l'auto-capacità di sistema della formazione medico-specialistica nel nostro Paese per accelerare il processo di normalizzazione delle liste di attesa con una valorizzazione sia come borse di studio che di contratti aggiuntivi delle attività in formazione e assistenziali degli specializzandi nel sistema dell'accreditamento istituzionale in sicurezza e tutela di *standard* di qualità e appropriatezza stante la previsione di accorgimenti a garanzia, diretta e indiretta, dei principi non negoziabili di oggettivizzazione dell'effettiva competenza certificata e responsabilità dello specializzando, con il coinvolgimento del *tutor* e la *governance*



gestionale della struttura interessata a tutela dei cittadini nei processi assistenziali in cui operano le nuove leve in apprendimento specialistico.

La formazione dei medici specializzandi è, come noto, regolata dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che come noto non considera univocamente le attività da questi svolte in relazione alle prescrizioni delle tabelle ministeriali. I regolamenti delle scuole di specializzazione prevedono infatti un progressivo riconoscimento delle capacità di svolgimento autonomo di specifiche prestazioni, certificato dalla Scuola sulla base dell'esperienza maturata dal singolo formando.

Questa dinamica, che non trova previsione nell'attuale legislazione, suggerisce un intervento correttivo che consenta di rendere tracciata, in condizioni di sicurezza operativa e oggettiva, la misurazione di congruenza delle attività rese dai medici specializzandi nella progressione delle loro capacità professionali. Si tratta di armonizzare normativamente, mediante un impianto tecnico giuridico improntato alla concretezza sia a livello programmatico sia delle regole dell'accreditamento istituzionale, la possibilità di inserimento dei medici specializzandi per i fabbisogni assistenziali delle strutture ospedaliere.

Una revisione della materia è lo strumento per il consolidamento e la messa a valore di un potenziale di forza lavoro che contribuirebbe a contenere la macroscopica carenza di personale medico nelle strutture del SSN, nelle more di una normalizzazione delle dotazioni secondo puntuale determinazione dei fabbisogni di personale, di *budget* rispondenti a *standard* ospedalieri e territoriali, in linea con il percorso di revisione ordinamentale dell'emergenza urgenza e della medicina territoriale come già proposto con i disegni di legge Atto Senato nn. 224 e 227 in materia di direttrici dell'aggiornamento evolutivo promosso e supportato dal Ministero della salute con i tavoli tecnici previsti per i regolamenti di interesse, di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77.

Il presente disegno di legge si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del testo di legge, in attuazione dei principi di cui all'articolo 32 della Costituzione e in coerenza con gli investimenti in attuazione del PNRR, Missione 6 (Salute), che introduce disposizioni volte al superamento della carenza, quantitativa e qualitativa, di medici specialisti e di ricercatori di alta specialità. Per il raggiungimento delle presenti finalità si prevede il rafforzamento delle azioni di sistema per lo sviluppo della rete formativa, al fine di favorire l'occupazione dei giovani medici e dei ricercatori nelle attività clinico-assistenziali.

L'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo la revisione della programmazione.

L'articolo 3 dispone in ordine alla stipula dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi.

L'articolo 4 contiene la modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo, tra l'altro, a partire dal secondo anno di specializzazione, la progressiva assunzione in autonomia di compiti assistenziali.

L'articolo 5 dispone in materia di *tutor* e valorizzazione delle *expertise* dei professionisti *senior* su base volontaria, per il rafforzamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, il superamento della carenza dei medici specialisti e il potenziamento della capacità di prevenzione e cura del Servizio sanitario nazionale, prevedendo, per il personale medico e delle professioni sanitarie, la deroga agli ordinari limiti per il collocamento a riposo.

L'articolo 6 contiene disposizioni volte alla valorizzazione del personale della ricerca traslazionale degli IRCSS pubblici, degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), prevedendo l'attivazione di contratti nei ruoli dirigenziali, secondo principi di selezione fondati sul criterio del merito certificato.

L'articolo 7 introduce disposizioni di armonizzazione e coordinamento.

L'articolo 8 contiene regole volte all'introduzione e allo sviluppo delle procedure di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH) che possono essere svolte all'interno del sistema formativo *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* (SOS-TH).

L'articolo 9 dispone la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità e principi generali)*

1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e la cui universalità, equiaccessibilità e sostenibilità nel tempo impone un adeguato rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso l'assunzione di personale debitamente formato e valorizzato, con competenze digitali avanzate nell'assistenza, nella cura e nella ricerca in specie traslazionale, in coerenza con gli investimenti realizzati in attuazione della Missione 6 (Salute), con particolare riferimento ai contratti di formazione specialistica e agli investimenti relativi al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la presente legge è finalizzata al superamento della carenza quantitativa e qualitativa di medici specialisti e di ricercatori di alta specialità, nel quadro della rete formativa delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche al fine di favorire l'occupazione qualificata dei giovani medici e dei ricercatori nelle attività clinico-assistenziali, dando priorità alle attività legate alla prevenzione, alla medicina predittiva, all'appropriatezza delle cure, alle terapie avanzate nonché per il potenziamento della capacità di risposta della rete di offerta ai bisogni della domanda.

2. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante il rafforzamento delle azioni di sistema per lo sviluppo e l'ampliamento della rete formativa, ferma la rilevanza della scuola di specializzazione, in risposta all'effettivo fabbisogno di medici specialisti operanti nel SSN e, con particolare riguardo agli IRCCS di diritto pubblico di cui all'articolo 6, in linea con l'ordinamento della dirigenza medica e sanitaria del SSN, secondo principi di selezione fondati sul criterio del merito certificato.

3. La presente legge prevede, altresì, l'aggiornamento della disciplina che regola i contratti di formazione medico-specialistica di cui all'articolo 3 e quelli dei ricercatori di alta specialità di cui all'articolo 6, al fine di promuovere sistematicamente e in base al merito, l'inserimento nel *curriculum* formativo dello studio e dell'applicazione delle procedure di supporto clinico multidisciplinare collegiale anche di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH), secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 8.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)*

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

« Art. 35. - *1.* Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione di carenza di specialisti nel servizio sanitario, individuano il numero ottimale rispetto al fabbisogno effettivo e oggettivizzato di medici specialisti da reclutare annualmente per la formazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale di specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, nonché il numero di contratti di formazione specialistica aggiuntivi attivabili presso le strutture di cui al comma 2, lettera *b*), tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2. In base all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1:

- a) il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Ministro della salute, determina, con proprio decreto, il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;
- b) il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio decreto, il numero di posti aggiuntivi da assegnare in formazione specialistica presso le strutture ospedaliere sia universitarie sia non universitarie di secondo livello e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che si sono resi disponibili con precedente manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti di formazione medico-specialistica, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 43 del presente decreto, sentito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica. Con il medesimo decreto, il Ministro della salute dispone l'accreditamento delle strutture di cui al periodo precedente, dopo la verifica della corrispondenza agli *standard*, ai requisiti e agli indicatori di attività formativa e assistenziale previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 13 giugno 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2017, individua le scuole di specializzazione territorialmente competenti di riferimento per le strutture accreditate e definisce le modalità di integrazione della rappresentanza delle predette strutture e degli IRCCS accreditati non presenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e nelle corrispondenti sedi regionali.

3. Nell'ambito dei posti determinati ai sensi del comma 2, lettera a), è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza, nonché d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al medesimo comma 2, lettera a). Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro della salute, può autorizzare, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 2, lettera a), e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

5. Con il decreto di cui al comma 2, lettera b), il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può riservare, altresì, nell'ambito dei posti aggiuntivi, una quota rivalutata annualmente da assegnare alle strutture ospedaliere sia universitarie sia non universitarie di secondo livello e agli IRCCS, destinata all'attivazione di contratti per la specializzazione in medicina di pronto soccorso, in medicina e chirurgia di emergenza e urgenza o in anestesia e rianimazione, nonché in malattie infettive, in ragione di accertate carenze strutturali.

6. Per l'accesso ai posti aggiuntivi di cui al comma 2, lettera b), i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola, ai sensi dell'articolo 36 ».

Art. 3.

*(Contratti di formazione specialistica aggiuntivi)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i contratti di formazione specialistica aggiuntivi di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), sono stipulati tra le strutture pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ai sensi della medesima lettera, e i candidati

utilmente collocati nella graduatoria nazionale nelle prove di cui all'articolo 36.

*7-ter.* Per le finalità di cui al comma *7-bis*, il Ministro dell'università e della ricerca, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula protocolli d'intesa con le regioni e con le università, al fine di disciplinare le modalità di frequenza del corso e il numero di crediti formativi universitari da acquisire presso la sede universitaria per la parte teorica e presso le strutture di assegnazione per la parte pratica, anche tenuto conto delle specifiche del modulo formativo *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital (SOSTH)*.

*7-quater.* Alle strutture sanitarie aderenti alla rete formativa che attivano contratti di formazione specialistica aggiuntivi di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b)*, è riconosciuto annualmente, per l'erogazione delle attività formative, in forma forfettaria e anticipata, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun medico in formazione specialistica operante presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo ».

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)*

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - *1.* Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni medico in formazione specialistica è affiancato da un *tutor* che deve garantire la reperibilità in caso di necessità. Il *tutor* è designato dal Consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale, nonché di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per *tutor* non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

2. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da seguire personalmente per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici di cui al comma 1 nonché agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

3. Il medico in formazione specialistica partecipa alla totalità delle attività mediche delle unità operative alle quali è assegnato dal Consiglio della scuola. A partire dal secondo anno di specializzazione, la progressiva assunzione in autonomia di compiti assistenziali è stabilita dal Consiglio della scuola all'esito di una valutazione annuale, sulla base delle competenze acquisite nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione con la partecipazione del *tutor*, tenendo conto di quanto riportato nel libretto-diario delle attività formative di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, n. 68. Il medico in formazione specialistica svolge le attività assistenziali affidategli sulla base delle competenze acquisite e certificate nonché secondo i tempi e le modalità di cui ai commi 4 e 5.

4. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale e sono elencati nel contratto

annuale di cui all'articolo 37.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il medico in formazione specialistica assume progressive responsabilità durante il percorso formativo. A tal fine, il medico in formazione specialistica certifica, con la partecipazione del *tutor*, le attività e gli interventi svolti in autonomia, che sono, altresì, contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione e concorrono alla definizione dei requisiti di accreditamento della struttura medesima.

6. Ai fini delle periodiche verifiche dei medici in formazione specialistica, la scuola predispone prove *in itinere* in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole, volte a verificare l'acquisizione delle competenze descritte negli ordinamenti didattici, anche ai fini della progressiva assunzione di responsabilità assistenziale di cui ai commi 3, 4 e 5 ».

Art. 5.

*(Tutor senior e valorizzazione delle expertise dei professionisti del Servizio sanitario nazionale)*

1. L'attività di formazione teorico-pratica svolta nell'ambito dei contratti in formazione specialistica può essere svolta anche sotto la guida di *tutor senior* riconosciuti dal Consiglio della scuola di specializzazione di riferimento, individuati tra i docenti dell'area preclinica, i dirigenti di ricerca operanti presso l'Istituto superiore di sanità e i dirigenti medici direttori di struttura ospedaliera con almeno cinque anni di anzianità di servizio che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di formazione specialistica. Tali dirigenti sono inseriti al di fuori della dotazione organica.

2. I *tutor senior* sono individuati dal Consiglio della scuola di specializzazione in via prioritaria tra i responsabili di struttura ospedaliera con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso gli IRCCS di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e i presidi ospedalieri di secondo livello, pubblici e privati convenzionati, come disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, che aderiscono al sistema formativo delle strutture qualificate di *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* di cui all'articolo 8.

3. Per le finalità della presente legge, in ordine al rafforzamento della rete formativa delle scuole di specializzazione mediante il mantenimento in servizio del personale con elevata esperienza specialistica, valorizzandone le competenze e la professionalità, preconditione per il conseguimento degli obiettivi di cui alla Missione 6 (Salute) del PNRR, in termini di sviluppo della capacità di prevenzione e cura del Servizio sanitario nazionale, al fine di migliorare le prestazioni e rafforzare l'assistenza, all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « settantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « settantaduesimo anno di età » e all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dal personale medico e delle professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o in servizio presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, dai docenti universitari di medicina e chirurgia e dai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di personale ascrivibile al ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria)*

1. Al fine di promuovere il rafforzamento strutturale degli IRCCS pubblici, all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, la sezione di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, comprende anche i ruoli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria di cui al citato comma 428 per il cui accesso, previa procedura concorsuale anche per il primo inquadramento, è prescritto il possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 1, comma 431, della citata legge n. 205 del 2017, ovvero di dottorato di ricerca nei settori medici, sanitari, informatici, matematici e statistici, con elevate competenze digitali nella gestione dei processi e dei percorsi clinici. Gli IRCCS possono procedere ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato nei predetti ruoli nei limiti dei posti disponibili a dotazione organica, secondo quanto previsto negli atti aziendali di organizzazione validati e autorizzati ai sensi del vigente ordinamento in materia, debitamente aggiornata sulla base degli effettivi fabbisogni di *budget* e nei limiti delle disponibilità di bilancio secondo le nuove opportunità di flessibilità ai sensi del vigente strumento di programmazione economica generale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche al personale di ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Per le finalità di cui al presente comma, il personale di ricerca dell'ISS è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo di cui agli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e gode dell'indennità di esclusività di cui al comma 5 del citato articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca e di collaborazione nazionale e internazionali ».

Art. 7.

*(Norme di armonizzazione e coordinamento)*

1. All'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di formazione specialistica » sono inserite le seguenti: « nonché dal secondo anno dalla stipulazione dei contratti in formazione specialistica aggiuntivi di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ».
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dopo le parole: « relativo corso di studi » sono inserite le seguenti: « e i contratti in formazione aggiuntivi di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 » e le parole: « di emergenza-urgenza » sono soppresse.
3. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « e definiscono il numero di posti destinato a incarichi dirigenziali di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 ».

Art. 8.

*(Strutture qualificate nelle procedure di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH) e in programmi formativi di simulazione medica avanzata e robotica)*

1. Al fine di valorizzare tutte le strutture, sia universitarie sia non universitarie di secondo livello, gli IRCCS, i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzo dei corpi dei defunti, di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, che abbiano conseguito una specifica esperienza in tema di formazione su cadavere di specializzandi e specialisti nonché i centri di robotica, in considerazione dell'evoluzione dei corsi di specializzazione medica in chirurgia robotica aderenti al sistema specialistico e formativo del *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* secondo *standard* omogenei a livello nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate disposizioni per l'introduzione e lo sviluppo, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato ai sensi della presente legge, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale anche di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH) che può svolgersi all'interno del sistema formativo *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* (SOS-TH), consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico

terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli *standard*. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di realizzazione della messa in rete delle strutture di tipo SOS-TH, nell'ambito di forme qualificate di *Constant Training On The Job*, nonché dei programmi formativi da svolgere presso i centri di simulazione medica avanzata.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì a promuovere, valorizzando le migliori pratiche esistenti, l'implementazione, il consolidamento e lo sviluppo di centri di simulazione medica avanzata per la formazione specialistica e di centri robotici multidisciplinari di chirurgia robotica. Per le finalità di cui al primo periodo del presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano identificano le strutture ospedaliere di riferimento sia universitarie sia non universitarie di secondo livello e gli IRCCS pubblici e privati già aderenti alla rete del *Second Opinion Supporting* specialistico selezionate ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, con sistema di valutazione, monitoraggio e controllo.

Art. 9.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Il trattamento economico complessivo lordo dei contratti per i medici in formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dalla presente legge, è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di euro 500 mensili lordi, a valere per la parte fissa eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso. A tal fine, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, è individuata una quota finalizzata alla valorizzazione degli specializzandi pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da aggiornare annualmente da parte del Ministero della salute in ragione dei volumi dei contratti di formazione specialistica effettivamente programmati e validati.

2. Per il trattenimento in servizio dei *tutor senior* di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2026, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e al Ministro dell'università e della ricerca.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù del notevole sforzo economico pubblico effettuato a fronte della carenza strutturale di medici specialisti, i medici specializzandi sono tenuti a sottoscrivere un *gentlemen agreement* in allegato al contratto di assegnazione della borsa di specializzazione sancente l'impegno a prestare servizio presso strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale per almeno tre anni con contratti di lavoro continuativo. In caso di mancata sottoscrizione lo specializzando è ammesso al corso di specializzazione senza la relativa borsa e si procede allo scorrimento della graduatoria in assegnazione aggiuntiva.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della presente legge e la valorizzazione del merito dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2024, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato è individuata una quota di 20 milioni di euro da rivalutare annualmente da parte del Ministero della salute in ragione delle effettive dotazioni organiche di posti del ruolo dirigenziale di ricercatore, autorizzati e validati secondo criteri di riparto definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle necessità assistenziali di alta specialità complessivamente soddisfatti dagli IRCCS di diritto pubblico, in coerenza con le prestazioni effettivamente erogate per il superamento delle liste di attesa nelle alte specialità delle aree tematiche di spettanza, secondo le direttrici di sviluppo di cui all'articolo 9 e i relativi accordi contrattuali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Al fine di promuovere la costituzione e il consolidamento di centri di simulazione medica avanzata per la formazione specialistica nonché di centri robotici multidisciplinari di chirurgia robotica e sviluppare una rete nazionale in grado di effettuare l'effettiva eccellenza formativa di cui all'articolo 8

della presente legge, si dispone l'accantonamento di complessivi euro 60 milioni, quale quota di risorse vincolate a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli specifici programmi e progetti, in linea con le regole e il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività assistenziali e formative erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 165 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

165ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[MARTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, incaricato di definire la programmazione dei lavori.

A partire dalle sedute che saranno convocate nella settimana prossima, la Commissione esaminerà, in sede consultiva, il disegno di legge n. [1274](#) (Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali).

Inoltre, è stato deliberato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [1240](#) (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, assegnato alla Commissione in sede redigente. Si è altresì convenuto di fissare a lunedì 4 novembre il termine entro cui i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, nel numero massimo di due per ciascun Gruppo.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha indi conferito mandato alla Presidenza di prendere contatti con il Presidente della 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) al fine di proporre l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [823](#) (Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari), d'iniziativa della sen. Cantù, assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Al riguardo, informa che la senatrice Bucalo ha peraltro segnalato l'imminente presentazione, unitamente ad altri colleghi del proprio Gruppo, di un provvedimento che interviene sulla medesima materia e che sarà, ove ne sussistano le condizioni, esaminato congiuntamente all'Atto Senato n. 823.

Infine, nel corso dell'Ufficio di Presidenza, è stata esaminata ed espressa condivisione per l'iniziativa dell'Associazione italiana editori "Io leggo perché", volta alla promozione della lettura tramite il potenziamento delle biblioteche scolastiche. L'iniziativa, che si terrà tra il 9 e il 17 novembre, con il coinvolgimento di oltre 27.000 scuole e 3800 librerie, prevede la disponibilità a recarsi in una libreria e donare un libro a una delle scuole, con la quale la libreria è gemellata. Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza auspica un'ampia partecipazione di tutti i commissari alla lodevole iniziativa.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4a Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice [COSENZA](#) (*FdI*) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258 (pubblicata in allegato).

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione della propria parte politica. Al riguardo, giudica inopportuna la scelta di affidare l'attuazione anche di direttive di estremo rilievo al Governo, affermando che l'eccessivo ricorso a norme di delega legislativa sviscerisce il ruolo del Parlamento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame è posta ai voti e approvata.

La relatrice [COSENZA](#) (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2 (pubblicato in allegato).

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, lo schema di parere favorevole della relatrice, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

**[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***

**[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***

**[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***

**[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***

**[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***

**[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana***

(Parere all'8ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 settembre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e aperta la discussione generale. Poiché non vi sono ulteriori interventi, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore designato, senatore Occhiuto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra uno schema di parere favorevole, con osservazioni, sui provvedimenti in titolo (pubblicato in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara un voto di astensione del proprio Gruppo. Pur condividendo le osservazioni recate nello schema di parere, fa presente che il giudizio complessivo sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito sui provvedimenti in titolo dipenderà dall'esito della fase emendativa, ancora incerto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Veneto ( [n. 221](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lombardia ( [n. 222](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per**

**la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Campania ( n. 223 )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania ( n. 224 )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Abruzzo ( n. 225 )**

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il correlatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) premette che gli atti del Governo in titolo recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con riferimento a quattro regioni (Veneto, Lombardia, Campania e Abruzzo), istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. I programmi per le annualità 2021-2023 e per le annualità 2022-2024, finanziati con il richiamato Fondo, sono stati approvati, rispettivamente, con decreti ministeriali 16 dicembre 2021 e 18 luglio 2022, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il correlatore procede dunque ad illustrare gli atti del Governo nn. 221 e 222, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Veneto e Lombardia.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 221 propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Veneto, per un importo complessivo di euro 125.292,43.

In particolare, il provvedimento propone una riduzione, pari al richiamato importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Opere edili di finitura ed impiantistiche finalizzate al ripristino dell'alloggio per il custode o di servizio presso la sede principale dei Frari", con contestuale destinazione del medesimo importo a favore del nuovo intervento "Opere edili di finitura e impiantistiche finalizzate al ripristino di ambiente di deposito di materiale archivistico presso la sede principale dei Frari".

Dalla documentazione trasmessa, prosegue l'oratore, si evince che su tale proposta di rimodulazione, presentata dall'Archivio di Stato di Venezia, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi.

La richiesta di rimodulazione è motivata in ragione "delle mutate esigenze dell'Istituto rispetto alle quali l'intervento originariamente previsto risulta obsoleto a fronte della contestuale necessità di effettuare opere finalizzate a ripristinare gli ambienti da destinarsi alla originaria funzione di deposito presso il medesimo Istituto".

Soffermandosi indi sullo schema di decreto di cui all'atto n. 222, il correlatore fa presente che esso dispone una rimodulazione - anche in questo caso senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Lombardia, per un importo complessivo di euro 1.094.420.

In particolare, si propongono delle riduzioni, pari a euro 55.000 per l'anno finanziario 2021, a euro 102.473 per l'anno finanziario 2022 e a euro 300.000 per l'anno finanziario 2023 delle risorse originariamente assegnate agli interventi denominati "Restauro e consolidamento locali e

Realizzazione deposito opere d'arte, con adeguamento impiantistico e inserimento controllo termoisolante" da realizzarsi presso il Cortile *ex* Scuderie Reali e Depositi Corte Nuova (piano terreno, locali *ex* ristorante). In virtù di dette rimodulazioni, vengono destinati i medesimi importi a favore degli interventi denominati "Recupero, restauro e rifunzionalizzazione del primo piano del "Casino delle Guardie Nobili", destinato ad accogliere il museo dell'arte del XIX e del XX secolo di Mantova" da effettuarsi, in riferimento alle annualità sopra richiamate, presso il richiamato Casino delle Guardie Nobili.

L'Atto del Governo n. 222 propone inoltre riduzioni pari a euro 24.000 per l'anno finanziario 2021, a euro 146.000 per l'anno finanziario 2022 e a euro 466.947 per l'anno finanziario 2023 delle risorse originariamente assegnate agli interventi aventi ad oggetto "Restauro superfici" da realizzarsi presso il Cortile delle Otto Facce. In virtù di detta rimodulazione, vengono destinati i medesimi importi a favore dei nuovi interventi concernenti "Accessibilità al grande salone dell'Armeria, di 1000 mq, a completamento del progetto finanziato con fondi FSC, lotto 1" da effettuarsi, in relazione alle annualità sopra richiamate, presso il Palazzo del Capitano.

L'oratore rileva che su tali proposte di rimodulazione, presentate dal Palazzo Ducale di Mantova, è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'economia della cultura.

La richiesta di rimodulazione è motivata con "l'impossibilità di avviare l'intervento originariamente proposto nel breve-medio termine a causa delle notevoli e non risolvibili interferenze con l'attiguo recupero del Casino delle Guardie Nobili, nonché a fronte dell'assoluta necessità di realizzare interventi volti a conferire una maggiore accessibilità e la piena fruibilità al grande salone dell'Armeria" e con "la necessità di effettuare tali interventi in continuità e complementarietà con altre opere attualmente in corso presso il medesimo oggetto".

La correlatrice [COSENZA](#) (*FdI*) illustra gli atti del Governo nn. 223, 224 e 225, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con riferimento alle regioni Campania e Abruzzo.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 223 propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Campania, per un importo complessivo pari a euro 370.000.

In particolare, per l'anno finanziario 2023, propone di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Allestimento sezione espositiva dedicata al Cratere di Assteas", presso il Museo Archeologico del Sannio Caudino, a favore dell'intervento "Allestimento dei depositi e del nuovo Museo Archeologico nazionale dell'antica Allifae" da effettuarsi presso il Museo archeologico Nazionale dell'Antica Allifae, per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a euro 370.000.

Pertanto, con riferimento all'anno finanziario 2023, l'importo originariamente assegnato ai lavori di "Allestimento sezione espositiva dedicata al Cratere di Assteas" presso il Museo Archeologico del Sannio Caudino, pari ad euro 380.000, viene rideterminato in euro 10.000.

Fa indi presente che su tale proposta di riformulazione, presentata dalla Direzione regionale Musei Nazionali Campania, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'Economia della Cultura.

La richiamata richiesta di rimodulazione è motivata dall'Esecutivo in ragione della "presenza di altre fonti di finanziamento a parziale copertura dell'intervento originariamente previsto", nonché della "concomitante necessità di operare un intervento organico finalizzato ad adeguare il Museo archeologico Nazionale dell'Antica Alifae agli *standard* previsti dai "Livelli Uniformi di qualità per i Musei", elaborati in attuazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 42/2004 e adottati dal Ministero della cultura con decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018".

Per quel che concerne lo schema di decreto di cui all'atto n. 224, lo stesso dispone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2022-2024, relativamente alla regione Campania, per un importo complessivo di euro 302.725.

In particolare, si propongono delle riduzioni, pari a euro 100.000 per l'anno finanziario 2022, a euro



150.000 per l'anno finanziario 2023 e a euro 52.725 per l'anno finanziario 2024 delle risorse originariamente destinate agli interventi denominati "Tutela, recupero, manutenzione e valorizzazione della fortificazione sannitica su Monte Alifano (Caiazzo) e del suo contesto ambientale" da realizzarsi presso la richiamata Fortificazione sannitica. In virtù di dette rimodulazioni, vengono assegnati i medesimi importi a favore degli interventi denominati "Interventi di recupero, consolidamento e restauro delle strutture emergenti e nuove indagini archeologiche" da effettuarsi presso l'area archeologica dell'antica Atella a Sant'Arpino (CE).

La correlatrice fa presente che su tali proposte di rimodulazione, presentate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per l'Archeologia.

La richiesta di rimodulazione in esame è motivata in quanto "l'area su cui ricade l'intervento originario, non ancora avviato, vincolata ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1991, è risultata essere di proprietà privata e pertanto non rientrante nella casistica prevista dalla norma".

Quanto, infine, allo schema di decreto di cui all'atto n. 225, esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma relativo alle annualità 2022-2024, per la regione Abruzzo, per un importo complessivo pari a euro 300.000.

In particolare, per l'anno finanziario 2024, lo schema di decreto propone di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento relativo allo "scavo, restauro e valorizzazione di un municipium tra i monti" da realizzarsi presso l'Area archeologica di Juvanum, a favore dell'intervento "Allestimento del Centro di documentazione Millenni a Colle Gallo" da effettuarsi presso il Centro di documentazione Colle Gallo, per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a euro 300.000.

Pertanto, con riferimento all'anno finanziario 2024, l'importo originariamente assegnato al richiamato intervento relativo allo scavo, restauro e valorizzazione di un municipium tra i monti" da realizzarsi presso l'Area archeologica di Juvanum, pari ad euro 660.000, viene rideterminato in euro 360.000.

La correlatrice evidenzia che su tale proposta di riformulazione, presentata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, è stato acquisito il parere favorevole dei Comitati tecnico-scientifici per l'Archeologia e per il Paesaggio.

La richiesta di rimodulazione è giustificata dal Governo alla luce della "necessità di ridimensionare l'attività di scavo presso l'Area archeologica di Juvanum poiché a seguito della predisposizione di un progetto di manutenzione ordinaria di una parte delle murature dell'area archeologica, si è valutato di concentrare il successivo intervento su opere di conservazione e di ridurre l'esecuzione dello scavo di ampliamento, nonché in ragione della contestuale necessità di provvedere all'allestimento del Centro di documentazione "Millenni a Colle Gallo" per la valorizzazione degli esiti dello scavo di Piazza San Giustino Colle Gallo a Chieti".

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il correlatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sugli Atti nn. 221 e 222.

La correlatrice [COSENZA](#) (*FdI*), a sua volta, propone l'espressione di un parere favorevole sugli Atti nn. 223, 224 e 225.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà separatamente alla votazione di ciascuna delle proposte di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori su ciascuno dei provvedimenti in titolo, la Commissione, in esito a distinte votazioni, approva le proposte di parere favorevole del correlatore Paganella sull'atto del Governo n. 221 e sull'atto del Governo n. 222, nonché le proposte di parere favorevole della correlatrice Cosenza sull'atto del Governo n. 223, sull'atto del Governo n. 224 e sull'atto del Governo n. 225.

#### *SULL'ODIERNA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, su richiesta della senatrice D'Elia avanzata a nome del Partito Democratico, nel corso dell'odierna riunione della Sottocommissione per i pareri, l'esame, in sede

consultiva, dei disegni di legge n. [1192](#), recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", e n. [1264](#), recante "Disposizioni in materia di lavoro", è stato rimesso alla sede plenaria.

Avverte che l'avvio della trattazione di tali disegni di legge potrà avvenire già nella seduta convocata per domani, alle ore 9.30.

Prende atto la Commissione.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#), come poc'anzi stabilito, avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1192](#), recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", e del disegno di legge n. [1264](#), recante "Disposizioni in materia di lavoro".

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea (UE) introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non incidono in modo rilevante nelle materie di più stretta competenza della Commissione; tenuto conto di quanto comunque disposto dalle disposizioni nel loro complesso e, nello specifico, dalla direttiva (UE) 2024/1262, adottata dalla Commissione europea il 13 marzo 2024, recante la modifica della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, al fine di adeguarne alcune norme alle attuali conoscenze scientifiche, si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC LXXXVI, n. 2**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, premesso che esso si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi *dossier*; considerati, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i *dossier* n. 44 "I settori culturali e creativi verso l'obiettivo climatico per il 2040"; n. 45 "Cambiamenti climatici e tutela del patrimonio culturale"; n. 46 "Produzione di energia eolica e tutela dei valori paesaggistici"; n. 54 "Istruzione digitale"; n. 65 "Geoblocking nel settore cinematografico e audiovisivo"; n. 90 "Diploma europeo congiunto"; n. 91 "Coordinamento del progetto ERASMUS +"; n. 92 "Settimana europea per lo sport (edizione 2024)"; n. 130 "Programma quadro di Ricerca e Innovazione"; n. 135 "Desk Italia Europa Creativa per i settori culturali e creativi"; e n. 136 "Il Grant Office nel settore culturale", esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, premesso che:

essi dettano misure in materia di rigenerazione urbana;

la Commissione di merito, in sede di esame congiunto dei richiamati disegni di legge, ha adottato, nella seduta dello scorso 18 settembre, un testo unificato, presentato dal relatore, senatore Rosso, che opera una sintesi delle proposte legislative;

nel nuovo testo la rigenerazione urbana è da intendersi quale "strumento finalizzato al recupero del

patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo";

l'articolo 3, nel dettare norme sulla *governance* della rigenerazione urbana, definisce i compiti istituzionali spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché ai comuni;

nell'ambito della *governance* non è pertanto contemplato il Ministero della cultura;

considerato invece opportuno un tale coinvolgimento, atteso che il Ministero della cultura ha competenza in materia di paesaggio e che l'articolo 1 del testo unificato:

a) al comma 1, fa esplicito riferimento alla Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge n. 14 del 2006;

b) al medesimo comma 1, individua, come già segnalato, nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio in modo da perseguire, fra l'altro, proprio la tutela del paesaggio;

c) al comma 2, lettera g), individua la tutela dei centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche come uno degli obiettivi dell'intervento normativo in esame;

tenuto conto che:

l'articolo 7, al comma 7, del testo unificato stabilisce che, all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale o di piani urbanistici di recupero e riqualificazione particolareggiati. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologica, belle arti e del paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;

la definizione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero non richiede l'autorizzazione paesaggistica è, invero, ai sensi della disciplina recata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, demandata, in via ordinaria, alla pianificazione paesaggistica condotta dalle Regioni congiuntamente al Ministero della cultura;

parrebbe pertanto opportuno un approfondimento in ordine al richiamato articolo 7, comma 7, che reca deroga all'autorizzazione paesaggistica, al fine di verificarne il mantenimento o la sua espunzione dal testo alla luce delle competenze spettanti alle regioni in materia,

esprime, anche alla luce del testo unificato adottato alla Commissione di merito, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 3, che individua i soggetti istituzionali coinvolti nella *governance* della rigenerazione urbana, al fine di includere anche il Ministero della cultura;

b) valuti altresì l'opportunità di svolgere un approfondimento in merito all'articolo 7, comma 7, che introduce una deroga all'autorizzazione paesaggistica, alla luce delle competenze spettanti alle regioni ai sensi della normativa vigente.

**1.3.2.2. 7<sup>^</sup> (Cultura e patrimonio culturale,  
istruzione pubblica) e 10<sup>^</sup> (Affari sociali,  
sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza  
sociale)**

# 1.3.2.2.1. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

11<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici**

**(823) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari**

**(1260) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici**

**- e della petizione n. 938 ad essi attinente**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto in primo luogo del disegno di legge n. 186, recante modifiche alla legislazione in materia di formazione dei medici, con particolare riferimento a quella specialistica.

L'articolo 1 reca modificazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di reti formative integrate tra università e strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, certificazione di conoscenze e competenze, criteri per le equipollenze e le affinità tra le differenti tipologie di specializzazione, esercizio dell'attività di medico di medicina generale in caso formazione in un altro Stato membro dell'Unione europea, assegnazione di incarichi convenzionali in sostituzione, contratto tra medico e regione o provincia autonoma, contenuti del corso di formazione specifica in medicina generale, competenze didattiche e di ricerca, istituzione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, definizione del giudizio finale dei partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ammissione alle scuole di specializzazione medica, contratto annuale di formazione-lavoro, attività tutoriale, trattamento economico del medico partecipante ai corsi di specializzazione e riparto delle risorse tra le università, esercizio della libera professione intramuraria e di altre prestazioni, copertura assicurativa, Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, nonché di istituzione dell'albo nazionale degli esperti in accreditamento delle scuole di specializzazione e di un osservatorio regionale per la formazione sanitaria specialistica.

L'articolo 2 prevede che le aziende sanitarie locali possano attribuire incarichi dirigenziali di assistenza sanitaria primaria ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, mentre l'articolo 3 concerne la possibilità per i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di accedere alle posizioni dirigenziali presso le case della comunità e gli ospedali di comunità.

Il disegno di legge n. 823 reca, secondo le finalità e i principi generali enunciati dall'articolo 1, disposizioni intese a superare la carenza quantitativa e qualitativa di medici specialisti e di ricercatori di alta specialità.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di prevedere nuovi percorsi di formazione specialistica dei medici.

L'articolo 3 integra il contenuto dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, con riferimento ai contratti di formazione specialistica di cui al precedente articolo 2.

Il successivo articolo 4 modifica l'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 368 in merito alle modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dalla formazione specialistica, alla designazione e all'attività dei *tutor* che affiancano i medici in formazione, alla progressiva assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi, alle verifiche periodiche mediante lo svolgimento di prove da parte dei medesimi specializzandi.

L'articolo 5 concerne l'introduzione della figura del *tutor senior*.

L'articolo 6 è volto a prevedere che nella sezione autonoma per le funzioni di ricerca presso gli IRCSS pubblici siano ricomprese le posizioni dirigenziali. Le stesse disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanità. Con riferimento a quest'ultimo sono inoltre dettate disposizioni relative al rapporto di lavoro del personale di ricerca.

Il successivo articolo 7 reca disposizioni di armonizzazione e coordinamento.

L'articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione della disciplina per l'introduzione e lo sviluppo, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione medica specialistica, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH), che può essere svolta all'interno del sistema formativo *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* (SOS-TH).

L'articolo 9 reca varie disposizioni di natura finanziaria, relative anche ai mezzi di copertura degli oneri, prevedendo fra l'altro un incremento del trattamento economico complessivo lordo dei medici in formazione specialistica.

Il disegno di legge n. 1260 reca modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, interviene sugli articoli 36 e 37 del decreto legislativo, concernenti l'ammissione alle scuole di specializzazione, il contratto tra specializzando e ateneo della scuola scelta e l'organizzazione della scuola di specializzazione in rete formativa.

La successiva lettera *c)* prevede tra l'altro che al termine di ogni anno di corso ciascuna scuola organizzi le prove di esame di fine anno e che i medici specializzandi debbano superare una prova d'esame teorica e una pratica.

La lettera *d)* è tesa a prevedere che il trattamento economico degli specializzandi sia articolato in una quota fissa erogata dall'ateneo e in una componente variabile a carico del Fondo sanitario nazionale. Tale indennità, in base alla successiva lettera *f)*, può essere di importo superiore per le specializzazioni meno attrattive.

La lettera *e)* prevede che i medici specializzandi possano partecipare alle attività libero-professionali intramurarie, in *équipe* con i dirigenti medici dell'unità presso la quale svolgano la loro attività assistenziale.

La successiva lettera *f)*, in particolare, demanda a un decreto ministeriale il riordino delle scuole di specializzazione, mentre la lettera *g)* interviene sulla disciplina dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, aggiungendo ai parametri che devono essere tenuti in considerazione per la valutazione dei requisiti di idoneità della rete formativa il rispetto sia degli obiettivi formativi dei medici specializzandi sia della giusta rotazione dei medesimi medici all'interno della rete.

Vengono, inoltre, previste sanzioni per i casi di inadempienza da parte delle scuole agli obblighi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 368.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala l'opportunità di avviare congiuntamente anche la trattazione del disegno di legge n. 963, recante delega legislativa al Governo in materia di formazione specifica in medicina generale.

Concorda la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), che inoltre esprime soddisfazione relativamente all'avvio della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, stante l'attuale necessità di interventi mirati riguardo la formazione post-laurea dei medici. In riferimento ai contenuti delle proposte in discussione, con particolare riferimento al disegno di legge n. 186, segnala in primo luogo l'esigenza di disporre di strumenti idonei alla programmazione del numero dei posti per la formazione specialistica, prevedendo altresì sistemi di penalizzazione per i casi di cambiamento o abbandono del percorso intrapreso. Risulta inoltre auspicabile provvedere alla trasformazione del rapporto contrattuale degli specializzandi in contratto di formazione lavoro e superare le preclusioni alla possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Un'ulteriore necessità è rappresentata dalla predisposizione di criteri formativi a livello nazionale, mentre il disegno di legge n. 823 privilegia a tale riguardo la dimensione regionale. Gli attuali percorsi di formazione dei medici di medicina generale sono del resto attualmente affidati alle Regioni, mentre occorre il superamento di tale sistema in favore del passaggio alla formazione specialistica vera e propria.

Infine, ai fini del prosieguo della trattazione giudica utile procedere allo svolgimento di audizioni di soggetti qualificati e rappresentativi.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) segnala il disegno di legge n. 890, a sua firma, avente ad oggetto l'istituzione di un corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità, al fine della congiunzione con la discussione dei provvedimenti in titolo, tenuto conto della similarità degli intenti sottesi alle diverse iniziative e, conseguentemente, della opportunità di confrontarsi sulle proposte di disciplina.

Anticipa, con l'occasione, che il disegno di legge di cui è primo firmatario, oltre a istituire e disciplinare il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, dispone l'inquadramento dei medici di medicina generale e di prossimità impiegati presso le case di comunità come dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

Osserva, inoltre, che si renderà necessario allineare le nuove disposizioni in materia di programmazione delle specializzazioni con il testo, recentemente licenziato dalla 7<sup>a</sup> Commissione, relativo alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, riaffermando una posizione di contrasto al cosiddetto "imbuto formativo", già fortemente sostenuta dal Gruppo del Partito Democratico in sede di esame dei disegni di legge n. 915 e congiunti.

Fa altresì presente che l'incremento dei posti di specializzazione non appare sufficiente, di per sé, a garantire un'adeguata risposta alla domanda di fabbisogno di specialisti, in ragione del fatto che, per determinate specializzazioni, neppure i posti previsti riescono ad essere coperti. Al fine di superare la suddetta criticità, reputa che si renda necessario incentivare la domanda di accesso alle formazioni specialistiche con più scarsa adesione.

Dopo aver fornito alcune precisazioni tecniche sull'utilizzo della locuzione "ricerca sanitaria", esprime, infine, preoccupazione per una disgregazione dell'offerta formativa che potrebbe conseguire al venir meno di un organo garante di uniformi criteri che presiedano all'accesso alle scuole di specializzazione.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente la necessità di un'attenta valutazione da parte della Presidenza in merito alla questione dell'abbinamento del disegno di legge n. 963, che implicherebbe il passaggio alla sede referente del complesso dei disegni di legge, già assegnati in sede redigente.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'affinità in materia caratterizzante il disegno di legge n. 963. L'eventuale passaggio dei disegni di legge alla sede referente non sarebbe comunque da giudicare negativamente, in ragione dell'elevata importanza del tema.



Il relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che le Commissioni 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> hanno dato prova di proficua collaborazione nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 915 e congiunti, anche in virtù del ruolo di relatore svolto dal presidente Zaffini, auspica l'avvio di un analogo approfondito confronto sui provvedimenti in esame, tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione, nonché della volontà delle Commissioni riunite di affrontare tali argomenti in modo organico e strutturale.

Fatti salvi i necessari approfondimenti di carattere procedurale, si dichiara, quindi, in linea di principio non contrario alla congiunzione dell'esame con ulteriori iniziative legislative vertenti su un tema analogo, al fine di favorire il confronto e la convergenza delle idee e delle posizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) condivide l'impostazione del relatore. Sottolinea quindi l'esigenza di una riforma di sistema ampiamente condivisa dalle diverse forze politiche.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

***(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico***

***(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che è stata richiesta la riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. 793, già assegnato alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai fini della congiunzione con la discussione dei disegni di legge in titolo, come sollecitato nella precedente seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



## 1.3.2.2.2. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

12<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(186)** *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

**(509)** *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

**(823)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

**(890)** *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

**(963)** *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

**(1260)** *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

*- e della petizione n. 938 ad essi attinente*

*(Esame congiunto e rinvio)*

Il presidente [ZAFFINI](#) rende conto che i disegni di legge n. 186, 823 e 1260, già in discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati in sede referente.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Intervenendo in sostituzione del relatore Marti, il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 509, dando conto dell'articolo 1, che modifica il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 368 del 1999, prevedendo l'ampliamento delle competenze richieste ai fini della formazione del medico chirurgo, l'istituzione, presso ogni università, di un dipartimento integrato di coordinamento tra università e strutture della sanità territoriale, al fine della creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, didattiche e di ricerca.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 368. Si prevede, tra i requisiti per l'acquisizione del diploma di medico chirurgo specialista, un periodo di formazione svolto dalle

università, con il concorso delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con la rete formativa, definita a livello regionale o interregionale e che le attività di docenza e di tutoraggio, relative a tale formazione professionalizzante vengano svolte anche dal personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.

Il successivo articolo 3 modifica gli articoli 21 e 24 del suddetto decreto legislativo, sostituendo il corso di formazione specifica in medicina generale, gestito dalle regioni e dalle province autonome e avente una durata di tre anni, con il diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, gestito dalle università con il concorso delle regioni e delle province autonome e avente una durata di quattro anni.

L'articolo 4 modifica la disciplina della procedura di determinazione del fabbisogno stimato e ponderato dei corsi universitari di formazione di laurea specialistica, precisando che, tra gli elementi da considerare, figura il ricambio generazionale. Prevede, inoltre, che il riparto del fabbisogno sia effettuato tra le regioni, anziché tra le scuole di specializzazione. Disciplina, infine, un pubblico concorso nazionale, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi in oggetto, compresi quelli per la formazione specialistica in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, stabilendo i criteri di attribuzione del punteggio.

L'articolo 5 riguarda la determinazione, con decreto ministeriale, delle modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, dei contenuti e delle modalità delle prove, nonché dei criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione. Demanda inoltre a un decreto ministeriale la definizione dei casi e delle modalità di trasferimento dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 6 innova la disciplina del trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 7 reca norme per il superamento del divario numerico tra i laureati in medicina e chirurgia e i posti disponibili nella programmazione dei corsi di specializzazione universitaria del Servizio sanitario regionale.

In base all'articolo 8, la formazione specialistica delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, odontoiatra e veterinario deve attuarsi con le modalità previste dall'articolo 6, anche con riferimento al trattamento economico e normativo.

L'articolo 9 prevede che i membri dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica siano eletti con cadenza triennale.

L'articolo 10 fissa a due il numero dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, mentre l'articolo 11 istituisce un tavolo per la formazione universitaria con il compito di verificare lo stato di attuazione del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 890 disciplina il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, introducendo nel titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il capo I-bis, al fine di definire i requisiti per l'accesso, la durata, gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione.

L'articolo 2 prevede l'inquadramento del medico di medicina generale e di prossimità, operante presso le case della comunità, nell'area dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. Consente inoltre ai medici di medicina generale e di prossimità non operanti presso le case della comunità di svolgere l'attività di medico di medicina generale in convenzione.

L'articolo 3 prevede un corso di specializzazione abilitante all'esercizio dell'attività di medico di medicina generale e di prossimità destinato a coloro che già svolgano l'attività professionale in qualità di medici di medicina generale.

Il disegno di legge n. 963 reca una normativa di delega al Governo per il riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale.

Gli articoli 1 e 2 specificano l'oggetto e le finalità della delega, nonché i principi e i criteri direttivi, concernenti, in particolare, la durata quadriennale del corso di formazione in medicina generale, il rapporto di lavoro, il compenso annuo, l'equipollenza tra la formazione in medicina generale e quella in medicina di comunità e in medicina interna.

L'articolo 3 reca norme in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, una clausola di salvaguardia in ordine alla compatibilità delle norme del provvedimento in esame con gli statuti e le norme di attuazione delle autonomie territoriali speciali e il termine per l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'affinità di materia, propone la congiunzione dei disegni di legge appena illustrati con i disegni di legge nn. 186, 823 e 1260, già all'esame congiunto delle Commissioni riunite. Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico**

**(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità**

**(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 236 e 1141, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 793, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, il relatore per la 10a Commissione [RUSSO](#) (*FdI*) rileva in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge n. 793 indica le funzioni del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, avente il compito di realizzare interventi finalizzati all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Il successivo articolo 2 riconosce la qualifica di assistente a coloro che abbiano conseguito quella di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, nonché a coloro che abbiano svolto l'attività di assistenza nei servizi di inclusione scolastica per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi.

In considerazione dell'analogia di materia, il presidente [ZAFFINI](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 793 con i disegni di legge nn. 236 e 1141, già in discussione congiunta.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## 1.3.2.2.3. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (ant.) del 15/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025

13<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(186)** *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

**(509)** *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

**(823)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

**(890)** *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

**(963)** *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

**(1260)** *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

*- e della petizione n. 938 ad essi attinente*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)*

*Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.*

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in evidenza la complessità della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, caratterizzati peraltro da notevoli differenze di approccio. Segnala inoltre l'opportunità di un ampliamento di prospettiva, stante per esempio l'opportunità che l'intervento legislativo riguardi anche il settore della medicina veterinaria. Propone pertanto di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Propone inoltre le ore 12 di domani, giovedì 16 gennaio, quale termine per la designazione dei componenti del Comitato, nel limite di uno per Gruppo per ciascuna Commissione, inteso che il relatore Marti ne farà comunque parte.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) condivide la proposta di costituzione di un Comitato ristretto ai fini della redazione di un testo in grado di valorizzare gli elementi comuni alle proposte legislative in

titolo, con particolare riguardo ai temi del ruolo e della formazione. Propone tuttavia che dell'organo ristretto possano far parte anche i primi firmatari dei disegni di legge in esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente l'opportunità di evitare una composizione pletorica dell'organo, ferma restando la possibilità per i senatori interessati di contribuire con il loro apporto ai lavori.

Il presidente della 7a Commissione [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esprime la sua piena condivisione delle indicazioni del presidente Zaffini.

In risposta al senatore Crisanti fa presente - anche sulla base dell'esperienza di lavoro maturata in occasione della discussione dei disegni di legge aventi ad oggetto la soppressione del numero chiuso nella facoltà di medicina - che circoscrivere la composizione dei comitati ristretti costituisce condizione imprescindibile per una efficiente espletazione del mandato ad essi affidato. D'altra parte la mancata istituzionalizzazione della presenza dei firmatari in seno all'organo non impedisce loro di prendere parte alle riunioni, che restano altresì aperte anche al contributo del personale tecnico.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide l'impostazione della Presidenza e valuta favorevolmente la possibilità di un ampliamento relativo ai temi del rafforzamento della sanità veterinaria, già oggetto del disegno di legge n. 225, di cui è prima firmataria.

Non essendovi obiezioni, le proposte precedentemente formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico**

**(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità**

**(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il senatore [RUSSO](#) (*FdI*), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato). Specifica che la proposta è stata redatta tenendo conto della priorità da accordare al riconoscimento della figura dell'assistente alla comunicazione e al relativo inquadramento, particolarmente per mezzo della contrattazione collettiva a livello nazionale, nonché dell'esigenza di tutelare i diritti degli operatori già impegnati ai fini dell'inclusione scolastica. Il testo si caratterizza inoltre per la facoltà accordata alle Regioni e ai Comuni di scegliere di procedere all'assunzione degli assistenti alla comunicazione attraverso concorsi pubblici o di ricorrere a forme di esternalizzazione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), premesso il suo orientamento favorevole rispetto alla proposta di testo unificato formulata dai relatori, ricorda che le Commissioni riunite hanno svolto specifiche audizioni con riferimento al disegno di legge n. 236, d'iniziativa della senatrice Bucalo.

Anche sulla base dei contributi dei soggetti auditi, richiama l'attenzione sulla delicatezza di alcuni profili del tema in discussione, a partire dall'eventuale, a suo giudizio discutibile, inquadramento nel Ministero dell'istruzione di una figura, quale l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, chiamata ad operare al confine tra l'ambito del diritto allo studio e il più generale ambito del diritto all'inclusione.

Ulteriore elemento di delicatezza è a suo avviso rappresentato dalla circostanza che l'avvio dell'*iter* parlamentare del suddetto provvedimento ha ingenerato negli operatori del settore aspettative di stabilizzazione.

Accenna poi alla complessità discendente dalla presenza di molteplici esperienze territoriali, anche a livello di legislazione regionale, in merito alla figura in discussione. Al riguardo, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di consentire alle regioni e agli enti locali di assumere a tempo indeterminato

personale che ha maturato esperienza nello svolgimento delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, solleva il problema di rendere effettiva tale possibilità stanziando idonei finanziamenti a favore degli enti territoriali.

Alla luce di tali considerazioni, chiede che siano assicurati tempi congrui per l'elaborazione delle proposte emendative.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), espresso apprezzamento per le riflessioni della senatrice D'Elia, dichiara di condividere la proposta di testo unificato formulata dai relatori, nella quale, tramite l'istituzione della figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, si riconosce la validità del servizio prestato dagli operatori del settore e si persegue l'obiettivo della piena integrazione degli studenti con disabilità.

Nel reputare fondamentale il superamento delle difformità presenti negli ordinamenti regionali in materia di definizione della figura in discussione e di disciplina delle sue funzioni, concorda con le disposizioni del testo unificato intese ad introdurre nell'ordinamento nazionale una definizione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nonché a garantirne pienamente i diritti prevedendo l'applicazione alla figura dei contratti collettivi di categoria.

Esprime, infine, apprezzamento per la disponibilità dei relatori a considerare i contributi che perverranno in fase emendativa, anche con riguardo ad eventuali proposte di stanziamento di risorse destinate a supportare gli enti territoriali nella stabilizzazione degli operatori del settore.

Constatato l'orientamento delle Commissioni riunite, favorevole all'adozione del testo unificato, il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a esso riferiti alle ore 12 di martedì 28 gennaio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 E 1141 (Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola)

**N. [236](#), [1141](#), [793](#)**

## **NT1**

### **I Relatori**

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

#### **Art. 1**

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.

*4-bis.* La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.

*4-ter.* La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è,

altresì, esercitata da:

*a)* coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

*b)* coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

*4-quater.* Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico»;

*b)* al comma *5-bis*, le parole: «di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *b)* e *c)*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera *a)* del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

*c)* dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso le società di cui al comma *5-bis* e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».



## 1.3.2.2.4. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (ant.) del 23/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 186-509-823-890-963-1260

#### Riunione n. 1

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2025

Relatore: [MARTI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10,05

**(186)** *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

**(509)** *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

**(823)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

**(890)** *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

**(963)** *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

**(1260)** *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Esame congiunto)



## 1.3.2.2.5. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 186-509-823-890-963-1260

#### Riunione n. 2

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

Relatore: [MARTI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 14,15 alle 14,50

**(186)** *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

**(509)** *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

**(823)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

**(890)** *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

**(963)** *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

**(1260)** *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto)

## 1.3.2.2.6. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 12/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

14<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il ministro della cultura Giuli.*

*La seduta inizia alle 9,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(186)** *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

**(509)** *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

**(823)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

**(890)** *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

**(963)** *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

**(1260)** *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

**(1364)** *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria - e della petizione n. 938 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963 e 1260, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1364, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento al Ministro della cultura che, dopo aver preso parte all'odierna riunione della 7<sup>a</sup> Commissione dedicata all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2024, recante misure urgenti in materia di cultura (AS 1374), ha dato disponibilità a rappresentare il Governo anche nella presente seduta delle Commissioni riunite, a testimonianza dell'attenzione e del rispetto nei confronti dell'attività parlamentare.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 1364, si sofferma anzitutto sull'articolo 1, che conferisce

delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle scuole di area veterinaria, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi elencati. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni inerenti alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi. Si prevede, altresì, che i decreti legislativi in oggetto provvedano al coordinamento delle disposizioni vigenti. Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria (SPV) presso i dipartimenti di medicina veterinaria delle università. Il medico veterinario in formazione, all'atto dell'iscrizione presso la SPV, stipula un contratto con l'ateneo cui afferisce la scuola medesima per lo svolgimento di attività lavorative assistenziali presso enti o aziende sanitarie appartenenti alla rete formativa delle scuole di specializzazione, nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'ateneo con i suddetti enti e aziende.

Tenuto conto dell'affinità di contenuti, propone la congiunzione della discussione della proposta legislativa illustrata con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 186 e connessi.

Coglie peraltro l'occasione per preannunciare l'imminente presentazione di un disegno di legge in materia di istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici, auspicando che vi siano le condizioni per la sua congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Preso atto della proposta del relatore, il presidente [ZAFFINI](#) accerta il consenso delle Commissioni riunite in merito all'abbinamento del disegno di legge n. 1364 con gli altri disegni di legge in titolo, già in esame congiunto, per il prosieguo dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(236\)](#) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico**

**[\(793\)](#) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità**

**[\(1141\)](#) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentanti 92 emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 236, 793 e 1141 (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

### N. [236](#), [1141](#), [793](#) NT1

#### Art. 1

##### 1.1

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle

autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è regolamentata ed è compresa nell'ambito delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi.»

## 1.2

[Murelli](#), [Minasi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione» con le seguenti: «sono definite le modalità di attuazione della funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità».*

## 1.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

*Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;*

*b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».*

## 1.4

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

*Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;*

*b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità.».*

## 1.5

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

*Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;*

b) *sostituire le parole* «è un professionista socio-educativo» *con le seguenti*: «è un operatore socio educativo»;

c) *sopprimere le seguenti parole*: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;

d) *dopo le parole*: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono», *inserire le seguenti*: «, nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*,».

## 1.6

[Ternullo, Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo:*

1) *sostituire le parole*: «è istituita la figura professionale dell'assistente» *con le seguenti*: «è istituita la figura dell'assistente»;

2) *dopo le parole*: «della Costituzione.» *inserire le seguenti*: «Fermo restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) *al secondo periodo:*

1) *sostituire le parole*: «è un professionista socio-educativo» *con le seguenti*: «è un operatore socio educativo»;

2) *sopprimere le parole*: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;

c) *al terzo periodo:*

1) *dopo le parole*: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» *inserire le seguenti*: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*»;

2) *sostituire le parole*: «profili professionali» *con le seguenti*: «profilo professionale».

## 1.7

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere la parola*: «professionale»;

b) *sostituire le parole*: «professionista socio educativo» *con le seguenti*: «operatore socio educativo»;

c) *sostituire le parole*: «dei profili professionali» *con le seguenti*: «del profilo professionale».

## 1.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

*In tutto l'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole*: «assistente per l'autonomia e la comunicazione», *con le seguenti*: «educatore all'autonomia e alla comunicazione».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole*: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza», *con le seguenti*: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto

servizio».

### 1.9

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: «assistente» con la seguente: «educatore»;*

b) *al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire la parola: «assistenti» con la seguente: «educatori».*

### 1.10

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4» primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione», inserire le seguenti: «e dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione».*

### 1.11

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «della Costituzione.» inserire le seguenti: «Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;*

### 1.12

[Murelli](#), [Minasi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni» con le seguenti: «La funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è riferita ad attività».*

### 1.13

[Bucalo](#), [Iannone](#)

*Al comma 1, lettera a), al capoverso "4", al secondo periodo sostituire le parole: «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio-educativo».*

### 1.14

[Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».*

### 1.15

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater,».*

### 1.16

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso "4", dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater».*

### 1.17



[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «profili professionali» con le seguenti: «profilo professionale».*

**1.18**

[Murelli](#), [Minasi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4», terzo periodo, sostituire le parole: «dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia» con le seguenti: «dei profili connessi con la funzione di assistenza per l'autonomia».*

**1.19**

[Bucalo](#), [Iannone](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-bis".*

**1.20**

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-bis.*

**1.21**

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da:

a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024 n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, in possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, hanno conseguito la qualifica in esito al Percorso di formazione professionale, i cui standard professionali e formativi sono definiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di Scuola secondaria di secondo grado;»

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 4-ter e 4-quater.*

**1.22**

[Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:*

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità. Il predetto corso deve includere anche un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive.».

**1.23**

[Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:*

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità.».

**1.24**

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-bis", con il seguente:*

«4-bis. Per svolgere l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è necessario aver conseguito il diploma di laurea L-19, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.».

**1.25**

[Murelli](#), [Minasi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «La funzione».*

**1.26**

[Murelli](#), [Minasi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «hanno conseguito il diploma di laurea L-19» con le seguenti: «sono in possesso dell'iscrizione nell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55. In attesa di iscrizione all'albo accedono alla professione i laureati con laurea L-19 e coloro che sono in possesso di diploma di laurea quadriennale in scienze dell'educazione».*

**1.27**

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.»*

**1.28**

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso "4-bis", dopo le parole: «laurea L-19» aggiungere le seguenti: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente».*

**1.29**

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-ter".*

**1.30**

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire l'alinea con la seguente: «L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, svolta da:»;*

b) *alla lettera a), sopprimere le parole: «nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e»;*

c) *alla lettera b):*

1) *dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni»;*

2) *dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o*



funzioni analoghe»

3) *sostituire le parole* «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» *con le seguenti*: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».

d) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente*:

«c) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti.».

### 1.31

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, sostituire le parole*: «La professione» *con le seguenti*: «l'attività» *e sopprimere la parola*: «altresì».

### 1.32

[Bucalo, Iannone](#)

*Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter" sostituire le parole*: «La professione» *con le seguenti*: «L'attività».

### 1.33

[Bucalo, Iannone](#)

*Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter" sopprimere la parola*: «altresì».

### 1.34

[Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alinea, sostituire le parole*: «esercitata da» *con le seguenti*: «svolta da».

### 1.35

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Al comma 1, capoverso 4-ter), lettera a), sostituire le parole*: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599» *con le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 598» *e sopprimere le seguenti parole*: «dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

### 1.36

[Murelli, Minasi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera a), sopprimere le parole*: «o di educatore professionale socio-sanitario».

### 1.37

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, lettera a), sopprimere le parole*: «o di educatore professionale socio sanitario».

### 1.38

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente*:

«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4;».

### 1.39

[Bucalo, Iannone](#)

*Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", dopo la lettera a), aggiungere la seguente*:

«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado

e di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regione e Province autonome con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4».

#### 1.40

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «per almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «per almeno dodici mesi».*

#### 1.41

[Bucalo](#), [Iannone](#)

*Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b) sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «dodici».*

#### 1.42

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni».*

#### 1.43

[Guidi](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), capoverso «4-ter.», lettera b), dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali»;*

*b) alla lettera c), capoverso «6-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali».*

#### 1.44

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione», con le seguenti: «da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

#### 1.45

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».*

#### 1.46

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».*

#### 1.47

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le parole: «o funzioni analoghe».*

#### 1.48

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), sostituire le parole: «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» con le seguenti: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».*

**1.49**

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da coloro che hanno conseguito una qualifica regionale utile allo svolgimento delle funzioni della suddetta figura professionale.»*

**1.50**

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti».*

**1.51**

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso "4-ter", dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«"b-bis) coloro che sono già in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della Lingua dei Segni Italiana - LIS, e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione. Tali figure devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da una apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. Per "Enti qualificati" si intendono enti, associazioni e cooperative che abbiano:

a) una certificazione del sistema di gestione della qualità (UNI ISO);

b) un'esperienza continuativa decennale nell'organizzazione di corsi per la formazione di Assistenti alla Comunicazione, con il coinvolgimento di persone sorde madrelingua LIS con esperienza nell'ambito della formazione e della didattica;

b-ter) coloro che abbiano conseguito il titolo di Assistente alla Comunicazione frequentando un corso di formazione della durata non inferiore alle 900 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. I programmi formativi nell'ambito della figura professionale dell'Assistente alla Comunicazione devono includere moduli specifici per l'interazione e il supporto a Sordi Plus, ovvero persone sorde con ulteriori disabilità. Tali moduli sono elaborati in collaborazione con enti specializzati e con il coinvolgimento diretto di associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS.».

**1.52**

[Sbrollini](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione

b-ter) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione che include un percorso di formazione inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni,

anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione, devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da un'apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde,

come l'ENS che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dallo Stato in quanto Ente morale.»

#### **1.53**

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4-ter aggiungere il seguente:*

«4-ter. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è compresa nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.»

#### **1.54**

[Ternullo, Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente:*

«4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo e le relative funzioni caratterizzanti e il relativo ordinamento didattico.»

#### **1.55**

[Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «sono definiti» con le seguenti: «è definito» e sostituire le parole: «dei profili professionali» con le seguenti: «del profilo» e sopprimere le parole: «, nonché la formazione professionale di ciascun profilo».*

#### **1.56**

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-quater, sostituire le parole: «dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «del profilo professionale, le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza» e sopprimere le parole: «la formazione professionale di ciascun profilo e».*

#### **1.57**

[Bucalo, Iannone](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso "4-quater" sostituire le parole: «e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «,le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza».*

#### **1.58**

[Murelli, Minasi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico».*

#### **1.59**

[Lombardo](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma «4-quater» sostituire le parole: «e il relativo ordinamento didattico» con le seguenti: «, il relativo ordinamento didattico e gli strumenti di programmazione volti a garantire la continuità del rapporto alunno-assistente per l'intera durata del percorso didattico e formativo interessato».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «comma «4-quater» inserire il seguente:*

«4-quinquies. Lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, nell'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione garantisce la continuità con riferimento a ciascuno studente al rispettivo percorso didattico e formativo, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere in tal senso per ragioni non imputabili all'Amministrazione.».

#### **1.60**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso 4-quater), aggiungere il seguente:*

«4-quinquies. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19 e che in ottemperanza della Legge 15 aprile 2024, n. 55, risultino iscritti all'Ordine professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. Fino all'entrata a regime dell'Ordine, per operare in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, sarà sufficiente il possesso del diploma di laurea L-19. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui ai commi precedenti, è altresì esercitata dai pedagogisti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2024, n. 55, in possesso dei seguenti titoli di studio: LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93, nonché titoli equipollenti.»

#### **1.61**

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4-quater», inserire il seguente:*

«4-quinquies. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 opera attraverso *equipe* multidisciplinari con ulteriori figure professionali e in coordinamento con gli enti locali competenti e gli enti del terzo settore.»

#### **1.62**

[Aloisio](#), [Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:*

«4-quinquies. È istituito un Piano formativo nazionale per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, che prevede corsi di formazione e aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle novità metodologiche e alle esigenze specifiche degli studenti con disabilità.

4-sexies. Con decreto del ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri, nonché le modalità attuative del Piano di cui al comma 4-quinquies.

4-septies. Per l'attuazione del comma 4-quinquies, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.63**

[Aloisio](#), [Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:*

«4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito e disciplinato un Sistema nazionale di monitoraggio dell'inclusione, attraverso cui sia possibile valutare l'efficacia delle misure di inclusione scolastica adottate e del supporto fornito agli studenti con disabilità.

4-sexies Ai fini di garantire trasparenza e pubblicità, i dati raccolti ed elaborati dal

Sistema nazionale di monitoraggio, di cui al comma 4-*quinquies*, sono resi disponibili con i relativi aggiornamenti, in apposita sezione, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito.».

#### 1.64

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:*

«4-*quinquies*. Al fine di garantire il benessere educativo, ovvero incentivare il sentimento di appartenenza a una comunità inclusiva e solidale, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado provvedono a programmare e attivare occasioni d'incontro extracurricolari in cui coinvolgere le famiglie degli studenti con disabilità.».

#### 1.65

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al comma 5-*bis*, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209"».

#### 1.66

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;

b) *sostituire le parole:* «le società» con le seguenti: «i soggetti»;

c) *dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «del comparto».

#### 1.67

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;

b) *sostituire le parole:* «le società» con le seguenti: «i soggetti»;

c) *dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «del comparto».

#### 1.68

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed».

#### 1.69

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta



assistenza» *con le seguenti*: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto servizio».

**1.70**

[Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».*

**1.71**

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».*

**1.72**

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti» aggiungere le seguenti: «l'inquadramento e».*

**1.73**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico», inserire le seguenti: «e normativo».*

**1.74**

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo».*

**1.75**

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», con le seguenti: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e utilizzano l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta e individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici».*

**1.76**

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «più favorevole».*

**1.77**

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «del comparto».*

**1.78**

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità di assunzione nei nuovi contratti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente normativa. I contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale*

scadenza.».

**1.79**

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Gli enti di cui al comma precedente garantiscono il coordinamento con le previsioni sull'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

**1.80**

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.81**

[Manca](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.82**

[Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto del punteggio maturato in ordine all'anzianità di servizio»;

b) al secondo periodo, le parole da: «per almeno trentasei mesi, anche non continuativi,» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi cinque anni, anche se solo in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale».

**1.83**

[Marti](#)

*Al comma 1, lettera c), infine aggiungere le seguenti parole: «nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4.»*

**1.84**

I Relatori

*Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»*

**1.85**

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-ter. Al fine di consentire le assunzioni di cui al precedente comma 6-bis, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro ed il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo Grado è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma,



pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

### 1.86

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis", inserire il seguente:*

«6-ter. Le commissioni valutatrici incaricate della selezione degli Assistenti per l'Autonomia e la Comunicazione devono includere rappresentanti dell'Ente Nazionale Sordi con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica.».

### 1.87

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera c) dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-ter. Per concorrere alle spese sostenute dagli enti territoriali per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni destinati ai comuni e 100 milioni destinati alla Regioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 1.88

[Iannone](#), [Bucalo](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis" è aggiunto il seguente:*

«6-ter. Nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nei contratti sciolti.».

### 1.89

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le stesse finalità di cui al periodo precedente, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede contrattuale".».

### 1.0.1

[Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Fondo Assistente per l'autonomia e la comunicazione)*

1. Al fine di potenziare l'inclusione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito il Fondo destinato a supportare e formare la figura dell'Assistente per l'autonomia e la comunicazione, di seguito denominato "Fondo Assistente per l'autonomia e la

comunicazione", con una dotazione pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 1.0.2

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Per sostenere le spese dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2023 n. 213, è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025, di 700 milioni di euro destinati ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 1.0.3

[Pirovano](#), [Garavaglia](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

Per sostenere le spese sostenute dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, art. 1 della Legge 29 dicembre 2023 n. 213 è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025 di 550 milioni di euro, da destinare ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

1. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

2. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

3. quanto 450 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, del bilancio triennale 2025-2027, delle missioni e dei programmi del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

a) 23.1 "Fondi da assegnare":

i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (cap. 3035);

ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS (cap. 3036);

iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (cap. 3051);

iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020);

b) 23.2 "Fondi di riserva e speciali":

i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap.2999);

ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 3001);

iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 7496);

iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap. 6856);

v. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap.9001).».

## **1.3.2.2.7. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 18/02/2025**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

**MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025**

*Presidenza della Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

**CANTU'**

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,35*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANESTESIA ANALGESIA  
RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA (SIAARTI), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA  
GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE (SIMG), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI  
MEDICINA GENERALE (FIMMG), DELLA SOCIETÀ ITALIANA MEDICINA DI COMUNITÀ E  
DELLE CURE PRIMARIE (SIMCCP) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA  
(SIPO) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 E 1364 (FORMAZIONE  
SPECIALISTICA MEDICI)*

## **1.3.2.2.8. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 25/02/2025**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

**MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*

**MARTI**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,45*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO GIOTTO, DELL'ASSOCIAZIONE  
GIOVANI MEDICI PER L'ITALIA E DI HUMANITAS UNIVERSITY SUI DISEGNI DI LEGGE NN.  
186, 509, 823, 890, 963, 1260 E 1364 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)*

## 1.3.2.2.9. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15 (pom.) del 05/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025

15<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

**(186)** *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

**(509)** *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

**(823)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

**(890)** *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

**(963)** *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

**(1260)** *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

**(1364)** *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria*

**(1377)** *MARTI e altri. - Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici*

**(1380)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente della 7<sup>a</sup> Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce anzitutto sull'Atto Senato n. 1377, composto da un solo articolo, che reca disposizioni volte all'istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica, operante nel campo degli studi clinici,

delineando le funzioni da questo svolte e disciplinando l'inquadramento professionale, il trattamento economico e i requisiti di esercizio della professione.

Quanto in particolare alle funzioni, ai sensi del comma 1, esse consistono in attività di coordinamento, gestione e supporto delle fasi di verifica di fattibilità, autorizzazione, attivazione, conduzione e conclusione degli studi clinici sul territorio nazionale, presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), enti pubblici o privati e università.

Relativamente ai contenuti professionali e al trattamento economico del coordinatore di ricerca clinica, prosegue il relatore, essi sono demandati ai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 2.

Circa i requisiti per l'esercizio dell'attività di coordinatore di ricerca clinica, ai sensi del comma 3, essi sono costituiti dal possesso, in via congiunta: di un diploma di laurea magistrale afferente alle scienze della vita e della salute; di un attestato di frequenza di un corso di formazione in materia di ricerca clinica di almeno 50 ore, erogato da enti accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca; di un certificato di tirocinio di almeno 150 ore presso centri che svolgono attività di ricerca clinica. In via transitoria, il comma 4 consente l'accesso al profilo professionale in esame anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno cinque anni di comprovata esperienza in ambito di ricerca clinica presso gli enti di cui al comma 1.

Il relatore dà indi conto dell'Atto Senato n. 1380, che reca una delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario.

L'articolo 1 enuncia la finalità del disegno di legge, consistente nel rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nel settore veterinario, da perseguire tramite il potenziamento della formazione specialistica e dei dipartimenti di medicina veterinaria, il miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della formazione professionalizzante ad alta vocazione specialistica, l'implementazione di un modello integrato di formazione specialistica, basato su contratti altamente professionalizzanti.

L'articolo 2, prosegue l'oratore, reca una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione veterinaria e di svolgimento dei relativi corsi, dei requisiti della figura dell'infermiere veterinario e dei contenuti del corso di laurea in medicina veterinaria. Si sofferma indi sui seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della richiamata delega: prevedere una programmazione sulla base del fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; introdurre contratti di formazione specialistica che prevedano una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, con un trattamento economico costituito da una parte fissa e da una parte variabile; prevedere lo svolgimento dell'attività formativa specialistica presso le strutture dipartimentali universitarie e gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale; definire i requisiti della figura dell'infermiere veterinario e il relativo percorso formativo di laurea sanitaria triennale; ridefinire la disciplina del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, prevedendo una durata di sei anni e moduli didattici particolarmente specializzati nella prevenzione e nel trattamento delle patologie infettive degli animali.

Accenna infine all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie.

In considerazione dell'affinità della materia trattata, propone conclusivamente la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380 con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala l'opportunità di congiungere il disegno di legge n. 950, di cui è proponente, riguardante la specializzazione in igiene pubblica.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che si potrà procedere all'abbinamento richiesto solamente previa riassegnazione in sede referente alle Commissioni 7a e 10a riunite.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) fa presente l'opportunità di evitare ulteriori abbinamenti al fine di una migliore trattazione. Esprime inoltre perplessità in merito alla compatibilità dei contenuti del disegno di legge n. 1377, riguardante uno specifico profilo professionale, piuttosto che la formazione



specialistica.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene che le Commissioni riunite non debbano procedere a ulteriori congiunzioni successivamente a quella relativa al disegno di legge segnalato dal senatore Zullo. Più in generale, la questione sarà oggetto della valutazione del Comitato ristretto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) suggerisce particolare cautela rispetto all'eventualità di ulteriori abbinamenti, al fine di evitare di rendere meno lineare l'attività del Comitato ristretto.

Il presidente della 7a Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, fa presente la compatibilità del percorso intrapreso con l'attività avviata dal Comitato ristretto, al quale sono rimesse le ulteriori valutazioni sul prosieguo dell'esame congiunto.

Le Commissioni riunite convengono infine sulla congiunzione dei disegni di legge n. 1377 e 1380 con gli altri in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e 1380 (formazione specialistica dei medici) sarà pubblicata sulla pagina *web* delle Commissioni 7a e 10a, al pari di ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o che è stata richiesta dalla Segreteria delle predette Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 18,55*



## **1.3.2.2.10. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (ant.) dell'11/03/2025**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

**MARTEDÌ 11 MARZO 2025**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*

**MARTI**

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45.*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PRIMAVERA DEGLI STUDENTI, DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI (SNAMI) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA (AICPE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)*

# 1.3.2.2.11. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (ant.) del 26/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[CANTU'](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,50*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SIMULAZIONE IN MEDICINA (SIMMED), DEL GRUPPO ITALIANO DATA MANAGER (GIDM), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI (ANMVI), DEL SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA (SIVEMP) E DELL'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)*

## 1.3.2.2.12. 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16 (pom.) del 26/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

16<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(186)** *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

**(509)** *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

**(823)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

**(890)** *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

**(950)** *ZULLO e altri. - Istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica*

**(963)** *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

**(1260)** *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

**(1364)** *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria*

**(1377)** *MARTI e altri. - Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici*

**(1380)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario e della petizione n. 938 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e 1380, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 950, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente della 7ª Commissione [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge n. 950, a partire dall'articolo 1, che, nel prevedere l'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica, fa salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, prot. n. 716, concernente le scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Fa presente che la disciplina di dettaglio contenuta nell'allegato al disegno di legge in esame reca, con riferimento alla suddetta scuola, disposizioni concernenti: i titoli di studio per l'accesso alla scuola di specializzazione, la durata del relativo corso, le finalità e gli obiettivi formativi, gli ambiti generali e specifici di applicazione, le attività professionalizzanti obbligatorie.

Sottolinea, infine, che la finalità della scuola, enunciata dal medesimo allegato, è di formare professionisti in grado di partecipare, gestire e promuovere collaborazioni multidisciplinari e interdisciplinari, fungendo da raccordo tra la società, le sue esigenze di sviluppo, il mondo della prevenzione e l'area sanitaria in tutta la sua complessità, com-presi l'ambito universitario, la ricerca scientifica e l'attività di consulenza libero-professionale.

In considerazione dell'affinità di materia, il presidente della 10ª Commissione [ZAFFINI](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 950 agli altri disegni di legge in titolo per il prosieguo dell'*iter*.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi**

(Discussione e rinvio)

Intervenendo anche a nome della correlatrice Leonardi, la relatrice per la 7ª Commissione [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra il disegno di legge in titolo, precisando che la finalità dell'intervento normativo - ai sensi dell'articolo 1 - è quella di diffondere, in particolare fra gli alunni e gli studenti, la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano.

Evidenzia che, a tal fine, risulta centrale il Piano della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, adottato - ai sensi dell'articolo 3 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, secondo una cadenza triennale.

Il Piano, che è rivolto alle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, è attuato in collaborazione con le famiglie, gli esperti in materia e con enti del terzo settore.

Tra le priorità del Piano, segnala la promozione dell'educazione alimentare, delle corrette abitudini alimentari, della conoscenza dell'interazione tra cibo e salute, la sensibilizzazione circa i benefici fisici e psichici dell'attività sportiva e gli effetti negativi del fumo, dell'alcool e delle droghe, nonché l'importanza delle vaccinazioni.

Si sofferma indi sull'articolo 2, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono prevedere attività teoriche e pratiche in materia di prevenzione e promozione della salute. Più in particolare, le scuole, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, prevedono specifiche attività all'interno dei percorsi curricolari, del curriculum verticale, dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché al di fuori dell'orario scolastico, in linea con il richiamato Piano. Siffatte iniziative sono effettuate con il coinvolgimento di altre scuole, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, nonché altri soggetti fra cui gli enti del terzo settore operanti in ambito sanitario.

Fa inoltre presente che il provvedimento, all'articolo 4, disciplina altresì l'istituzione di un sistema di coordinamento per la promozione e la prevenzione della salute nelle scuole, al quale concorrono i Ministeri competenti, le scuole e i soggetti interessati, fra cui gli enti del terzo settore, nonché i medici e gli psicologi accreditati.

È poi contemplata, all'articolo 5, la facoltà da parte delle istituzioni di costituire delle reti di scuole al

fine di favorire una sinergia fra le istituzioni scolastiche per meglio perseguire le finalità del disegno di legge.

Accenna, quindi, alla definizione dei contenuti dell'attività di prevenzione e promozione della salute, disciplinata dall'articolo 6 per quanto concerne la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e dall'articolo 7 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione nel suo complesso, l'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. La giornata è celebrata il 28 novembre di ciascun anno, in corrispondenza dell'anniversario della nascita dell'illustre e compianto oncologo, già Ministro della sanità e senatore della Repubblica, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro i tumori e all'importanza di prevenirli adottando stili di vita sani e consapevoli.

Precisa che in occasione della suddetta Giornata, si prevede l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da parte dello Stato e degli enti territoriali, anche in coordinamento con gli enti del terzo settore (articolo 9), nonché di attività didattiche da parte delle istituzioni scolastiche (articolo 10). Fa menzione, conclusivamente, delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 11.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo incidentalmente e riservandosi di svolgere successivamente il proprio intervento in discussione generale, segnala l'esigenza di condurre approfondimenti sul disegno di legge in titolo, tenuto conto che, con precedenti provvedimenti, sono state istituite molteplici giornate commemorative, le quali, in taluni casi, a suo giudizio, non rivestono uno specifico significato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

### **[\(1301\) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità](#)**

(Discussione e rinvio)

La relatrice per la 7ª Commissione [COSENZA](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso, composto di tre articoli, reca disposizioni intese ad agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità.

Evidenzia innanzitutto che la 7ª Commissione si è occupata di diversi provvedimenti a sostegno dell'importanza della pratica dello sport, tra i quali, in particolare, quello relativo all'inserimento dello sport in Costituzione.

Fa presente che, nel corso degli anni, è cresciuta la consapevolezza del legame indissolubile esistente tra sport e salute e dell'importanza dell'attività sportiva per un sano sviluppo educativo e formativo dei giovani.

L'attività sportiva - prosegue la relatrice - è considerata un fondamentale strumento per agevolare l'inclusione. Sono molti i benefici che genera negli adolescenti anche con disabilità, aiutandoli nella loro crescita.

Rileva che le misure del disegno di legge in esame hanno proprio la suddetta finalità.

Passa indi a dar conto dell'articolo 1, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'inserimento degli ausili e delle protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, negli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale contenuti nel nomenclatore di cui all'Allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che introduce disposizioni per la promozione della pratica sportiva da parte delle persone con disabilità. Si prevede, nello specifico, che gli istituti scolastici possano aumentare a tre le ore settimanali dedicate all'educazione fisica motoria e promuovere la partecipazione degli studenti con disabilità all'attività sportiva, anche approntando spazi fruibili per tali studenti. Si stabilisce, altresì, che i Comuni promuovano l'attività sportiva assicurando la presenza nel proprio territorio di spazi fruibili in favore degli utenti con disabilità e che le Aziende sanitarie locali organizzino iniziative e campagne informative su tali temi.

Fa cenno, infine, all'articolo 3, il quale dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del

provvedimento in esame, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il presidente [ZAFFINI](#) chiede al senatore Guidi, relatore per la 10a Commissione, se intende intervenire.

Il correlatore [GUIDI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) dichiara di riconoscersi nell'intervento svolto dalla relatrice Cosenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.